

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III,  
composto dai Signori:

- 1) Dott. Giovanni de Leo           Presidente
- 2) Dott. Francesco Guerriero    Consigliere rel.
- 3) Dott. Roberto Caponigro      Referendario

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso n.10469/91 R.G. (2366/91) proposto da Iovine Angela,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Brancaccio, prof. Giuseppe  
Abbamonte e Francesco Delfino, con i quali è elett.te domiciliata in Napoli  
alla via Posillipo, n.69/4

## CONTRO

la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Buondonno con il quale è elett.te  
domiciliato in Napoli alla via S. Lucia, n.81,

per l'annullamento

dell'ordine di immediata sospensione cautelativa dei lavori estrattivi nella  
cava sita in località "Vigna d'Albore" del Comune di Vitulazio (CE)  
impartito ai sensi dell'art.675 del DPR 9.4.1959, n.128 da funzionari  
regionali, del provvedimento di conferma del 28.10.1991 dell'Assessore  
all'Industria della Regione Campania, nonché di tutti gli atti premessi,  
connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente,  
ivi compresa la nota di comunicazione prot. n.2664 del 28.10.1991.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18.10.2001 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;

Uditi i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordine di immediata sospensione dei lavori estrattivi nella cava sita in località Vigna d'Albore del Comune di Vitulazio impartito ai sensi dell'art.645 del DPR n.128/1959.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto i seguenti motivi:

1.- Violazione dell'art.21 della legge n.1034/1971, elusione di pronuncia giurisdizionale, violazione dei principi di correttezza e legalità dell'azione amministrativa e sviamento.

2.-Violazione e falsa applicazione dell'art.675 del DPR 9.4.1959, n.128, violazione dell'art.679 del DPR cit., eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, omessa istruttoria e sviamento.

3.- Incompetenza, violazione degli artt.62, comma 3, del DPR n.616/77 e 25 della L.R. 13.12.1985, violazione dell'art.33, comma 1, dello Statuto della regione Campania, dell'art.19 della L.R. 14-5-1979, n.29.

4.- Violazione e falsa applicazione dell'art.675 del DPR n.128/59, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, sviamento, carente istruttoria e travisamento dei fatti.

Con atti depositati in data 14.1.1992 e 24.5.2001, si è costituita in giudizio la Regione Campania, che con memoria difensiva del 5.10.2001 ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese ed onorario di giudizio.

In data 10.1.1992 la ricorrente ha depositato atti e documenti.

Alla pubblica udienza del 18.10.2001 il ricorso è stato riservato per la decisione.

### DIRITTO

1.- Come emerge dalla pregressa narrativa, il ricorso ha per oggetto l'ordine di immediata sospensione dei lavori estrattivi, adottato da funzionari della Regione in data 24.10.1991 e confermato in data 28.10.1991 dall'Assessore all'Industria ai sensi dell'art.675, comma 2, del DPR n.128/59, sul presupposto di alcune irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo, che configurerebbero una situazione di pericolo immediato sia per le maestranze che per i terzi, anche in relazione a possibili inquinamenti della falda acquifera in funzione dei ribassi generalizzati sul piazzale di cava.

2.- Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1265/94, ha respinto il ricorso in appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale, sez. II, dell'8.1.1992, n.3, che a sua volta aveva respinto il ricorso contro il D.P.G.R del 16.6.1989, n.3942, con cui non era stata accolta la domanda della ricorrente medesima intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a proseguire l'attività estrattiva, e contro l'ordinanza del Sindaco di Vitulazio in data 29.6.1989, con cui era stata diffidata la suddetta dall'intraprendere l'attività stessa.

3.- Non v'è dubbio che con l'intervenuta sentenza si pone fine alla pregressa vicenda intercorsa tra le parti.

Infatti, la ricorrente non può comunque intraprendere alcuna attività estrattiva, per mancanza del titolo abilitativo negato con il citato decreto regionale n.3942/89.

Da qui la mancanza di interesse a proseguire nel giudizio "de quo".

4.- Alla stregua di quanto sopra, dunque, il ricorso va dichiarato

